



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotone

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

88900 Crotone (KR) Via Miscello da Ripe, n° 5 – tel. 0962.6116 - fax 0962.902094

e mail: crotone@guardiacostiera.it – sito web: www.crotone.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 05/2010

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotone:

PRESO ATTO che il muro paraonde unitamente alla banchina del molo foraneo del porto di Le Castella, per effetto delle forti mareggiate invernali, presenta evidenti danni strutturali;

TENUTO CONTO che a seguito dei suddetti gravi danneggiamenti, l'intero specchio acqueo portuale di Le Castella e le relative banchine e pontili, potrebbero essere interessati, in presenza di avverse condizioni meteomarine, dalla tracimazione delle acque del mare al di sopra delle opere di difesa e dal violento ingresso dei marosi attraverso i sopraccitati varchi, apertisi lungo il muro paraonde;

CONSIDERATO altresì che l'onda di riflusso potrebbe ulteriormente aggravare la situazione costituita dalla tracimazione e dall'ingresso dei marosi, con il rischio di fenomeni di risucchio in acqua di cose e persone;

TENUTO CONTO che, a seguito di sopralluogo congiunto tra personale tecnico della Capitaneria di Porto di Crotone e dell'Amministrazione Comunale di Isola di Capo Rizzuto, si è constatato che la fruizione della banchina del molo foraneo può essere consentita esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

Con decorrenza immediata, presso la banchina del molo foraneo, **in presenza di avverse condizioni meteomarine**, è vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e mezzi nonché l'ormeggio e l'ancoraggio con qualsiasi tipo di natante e/o imbarcazione;

ARTICOLO 2

Il Sig. Sindaco di Capo Rizzuto, in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, è pregato di voler disporre per l'apposizione di idonea segnaletica monitoria che indichi il divieto sancito nonché adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile a prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

ARTICOLO 3

L'Autorità marittima resta manlevata da qualsiasi responsabilità e/o colpa per eventuali danni a cose e persone che dovessero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza;

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1174 e 1231 del codice della navigazione e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni causati a persone e/o cose in conseguenza del loro illecito comportamento;

ARTICOLO 5

L'ordinanza n°08/2009 in data 12/02/2009 della Capitaneria di Porto di Crotone ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono abrogate

ARTICOLO 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Crotone e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/crotone alla sezione Ordinanze.-

Crotone, 03/02/2010

f.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe MELI